



Comune di Ornavasso

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (VB)

N. 10 Reg. delib.

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: ADOZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

L'anno DUEMILADODICI addi VENTISETTE del mese di GIUGNO alle ore 18,30

Dato atto che le formalità previste e prescritte dall' art. 50 – 2° comma del D.lgs. 267/2000 sono state regolarmente adempiute, il Consiglio comunale si é riunito nella solita sala delle adunanze del Municipio, in seduta ordinaria, di prima convocazione e fatto l'appello nominale risultano:

Consiglieri	presente	assente
LONGO DORNI Antonio	X	
BIGGIO Marcello	X	
BORGHINI Fabrizio		X
CAGNOLI Giovanni	X	
CIANA Omar		X
CIGALA FULGOSI Filippo	X	
COMOLI Clara	X	
CORGHI Tiziano	X	
GIOIRA Walter	X	
KREGAR Marco Antonio	X	
LAVARINI Claudio		X
MASSIMO Fermo		X
RIZZO Michele	X	
ROSSI Valentina	X	
SALICETI Christine		X
VITTONI Feriano	X	
ZANOLI Greta	X	
TOTALI	12	5

Assiste il Segretario Comunale Dott. Bruno VENIANI

Il Sig. Antonio LONGO DORNI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza della adunanza e riconoscutane la validità a norma di Legge, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i tre Consiglieri Signori: _____

e invita il Consiglio comunale a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno elencati nell'invito notificato.

OGGETTO: ADOZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, ha anticipato in via sperimentale, a partire dall'anno 2012 e fino al 2014, l'introduzione dell'IMU (Imposta Municipale Propria) in tutti i comuni del territorio nazionale;

Tenuto conto che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

Rilevato che i riferimenti normativi di istituzione e disciplina dell'IMU sperimentale nel triennio 2012/2014 sono da ritrovare:

- negli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", coordinati con quanto disposto dal D.L. 201/2011;
- nel D.Lgs. 504/1992 per le parti espressamente richiamate dal D.L. 201/2011;

Dato atto che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a "disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";

Visto che con Decreto del Ministero dell'Interno in data 21/12/2011 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2012 è stato differito al 31/03/2012 e che con successivo Decreto mille proroghe tale termine è stato differito al 30/06/2012 (comma 16-quarter art. 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14);

Visto l'art. 53 comma 6 della legge 23/12/2000 n. 388 a norma del quale i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

Visto altresì l'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 214/2011 il quale prevede che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali debbano essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Ritenuto necessario adottare un regolamento IMU che disciplini l'applicazione dell'imposta nel Comune di Ornavasso, esercitando la potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D. Lgs. 446/97, così come previsto dall'art. 14 comma 6 dello stesso D. Lgs. 23/2011 e dall'art. 13 comma 13 del D.L. 201/2011;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Visti:

- il D.Lgs. 23/2011;
- il D.L. 201/2011 (Manovra Monti) convertito nella Legge 214/2011;
- il D.L. 216/2011 (Decreto Mille Proroghe) convertito nella Legge 14/2012;
- visti gli artt. 42,48,50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- la circolare n. 3/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze datata 18/05/2012;

Esaminato lo schema di regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Udite le motivazioni di dissenso esposte dal Consigliere Cigala Fulgosi e sostanziate nella nota consegnata dal medesimo che viene qui integralmente riportata "Il Consigliere Cigala Fulgosi a tale proposito rileva come il Consiglio Comunale abbia approvato le aliquote IMU e le relative agevolazioni prima del regolamento da cui queste discendono determinando l'eccezione di invalidità del precedente punto all'ordine del giorno. Rileva inoltre come il regolamento de quo non disciplini in alcun modo i casi e le modalità di detrazione/agevolazione – e ciò a differenza del precedente regolamento ICI – con conseguenti rilevanti problematiche in sede di attuazione. Per tali ragioni il Consigliere Cigala Fulgosi esprime il suo voto contrario".

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti espressi dai presenti per alzata di mano:

favorevoli n. 10

astenuti n. =

contrari n. 2 (consiglieri Cigala Fulgosi e Rizzo);

DELIBERA

- 1) Di approvare, per le motivazione espresse in narrativa, il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal primo gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale.
- 3) Di trasmettere, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, la presente deliberazione regolamentare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le indicazioni fornite dal Ministero con circolare prot. 5343/2012 datata 6/04/2012.
- 4) Di dare atto che per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento si deve far riferimento alle disposizione di legge vigenti in materia.
- 5) Di riservarsi, avvalendosi della deroga prevista dall'art. 12 bis del D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni nella Legge 44/2012, la facoltà, entro il 30 settembre 2012, di apportare modifiche e/o integrazioni a quanto deliberato con il presente provvedimento.
- 6) Di dichiarare, con separata votazione con voti favorevoli n. 10, astenuti n. = contrari n. 2 (Consiglieri Cigala Fulgosi e Rizzi), la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 27/06/2012

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA
(IMU)**



INDICE

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto
- Art. 3 Base imponibile delle aree fabbricabili
- Art. 4 Base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili
- Art. 5 Nozione di abitazione principale e pertinenze
- Art. 6 Unità immobiliari possedute da anziani o disabili
- Art. 7 Immobili utilizzati dagli enti non commerciali
- Art. 8 Determinazione dell'aliquota e dell'imposta
- Art. 9 Agevolazioni ed esenzioni
- Art. 10 Versamenti e interessi
- Art. 11 Rimborsi e compensazione
- Art. 12 Accertamento e riscossione coattiva
- Art. 13 Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
- Art. 14 Norme di rinvio
- Art. 15 Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Ornavasso dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214, compatibilmente con le disposizione di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92.

Art. 3 - Base imponibile delle aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

3. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, la Giunta Comunale con apposita deliberazione può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale. I valori delle aree di cui al presente articolo potranno essere variati periodicamente con deliberazione di Giunta comunale adottata ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento. In assenza di variazioni si intendono confermati i valori precedentemente deliberati.

Art. 4 - Base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di base imponibile di cui all'art. 13 comma 3 del D.L. 201/2011 come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012 e dalla legge di conversione n. 44/2012, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente inadatti all'uso cui sono destinati (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) e che:
 - siano di fatto inutilizzati;
 - la condizione di fatiscenza non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria;
 - gli immobili in oggetto necessitino di opere di recupero edilizio che prevedono un abbattimento quasi integrale (pari o superiore all'80%).
3. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. L'eventuale autocertificazione di inagibilità o inabitabilità dovrà essere verificata dall'ufficio tecnico comunale.
4. La riduzione della base imponibile per il calcolo dell'imposta si applica dalla data di rilascio della certificazione dal parte dell'ufficio tecnico comunale ovvero dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato d'inagibilità

o d'inabitabilità successivamente verificate da parte dell'ufficio tecnico comunale. Il venir meno della causa ostativa all'uso dei locali deve essere comunicata al Comune con comunicazione/dichiarazione di legge da parte del contribuente e la relativa omissione è punita, per ciascuna unità immobiliare, con una sanzione pari ad € 500,00 da notificarsi con provvedimento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno in cui la comunicazione/dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

5. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliare, catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
6. L'utilizzo, anche parziale dell'unità immobiliare come catastalmente definita, comporta la decadenza del diritto alla riduzione di cui al precedente comma 1.

Art. 5 - Nozione di abitazione principale e pertinenze

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2 (depositi, cantine e simili) C6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C7 (tettoie, soffitte e simili), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.

Art. 6 - Unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la

stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Art. 7 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7 comma 1 lettera i) del D. Lgs. 504/1992, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente commerciale utilizzatore.

Art. 8 - Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote e la detrazione stabilite dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione, nel rispetto delle facoltà di legge.
2. Per l'anno 2012, ai fini del calcolo dell'acconto si applicano obbligatoriamente le aliquote di base e la detrazione previste nell'articolo 13 del DL 201/2011. Entro il 30 settembre 2012 il Comune può modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.

Art. 9 – Agevolazioni ed esenzioni

1. L'aliquota di base può essere ridotta a fronte di apposita deliberazione di Consiglio Comunale, nei seguenti casi:
 - avvio di nuove attività produttive, artigianali, industriali, commerciali;
 - alberghi, affittacamere, locande, B&B;
 - nuove costruzioni, ristrutturazioni, mutamento destinazione d'uso ad uso residenziali, produttivo, direzionale, commerciale;
 - trasformazioni ad uso B&B per il periodo di due anni successivi al rilascio dell'abitabilità ovvero all'avvio dell'attività;
 - nuove costruzioni, ristrutturazioni, mutamento destinazione d'uso esclusivamente ai fini residenziali, solo per la prima casa e per due anni dalla data di rilascio dell'abitabilità;

- interventi di ristrutturazione e decoro di facciate prospicienti pubbliche, coperture in piode, utilizzo di materiali “nobili” così come indicato dall’Ufficio Tecnico Comunale e specificato nel regolamento edilizio (l’aliquota sarà applicabile limitatamente alle sole unità immobiliari oggetto dell’intervento e per la durata massima di tre anni);
2. In tutti a casi di cui al punto 1) dovrà essere presentata all’ufficio tributi del Comune di Ornavasso idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti descritti.
 3. Sono esenti dall’imposta i terreni agricoli di cui all’art. 4 comma 4 del presente regolamento ed i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito in Legge 133/94 del Comune di Ornavasso in quanto rientrante nell’elenco ISTAT dei comuni classificati montani o parzialmente montani.

Art. 10 - Versamenti ed interessi

1. I versamenti dell’imposta municipale propria dovuta al Comune vengono corrisposti secondo le modalità provenite dalla normativa statale.
2. I versamenti dell’imposta municipale propria si considerano regolari anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all’Ente impositore.
3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l’imposta annuale risulti inferiore ad euro 12,00.
4. Il limite previsto al comma precedente deve intendersi riferito all’ammontare complessivo del debito tributario ancorché comprensivo di interessi e sanzioni.
5. Laddove l’importo dovuto risulti non superiore al predetto limite, l’ufficio tributo è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e pertanto non procede all’emissione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva.
6. Sulle somme dovute per l’imposta e non versate alle scadenze di legge si applicano gli interessi moratori nella misura annua determinata nel tasso di interesse legale calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 11 - Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso d'interesse legale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi complessivi annui inferiori a euro 12,00.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

Art. 12 - Accertamento e riscossione coattiva

1. Per l'attività di verifica e controllo di dichiarazioni e versamenti, nonché per l'attività di accertamento il Comune esercita i poteri di cui agli articoli 10 e 11 del D. Lgs. 504/1992.
2. Qualora l'avviso di accertamento non venga pagato entro il termine di 60 giorni dalla sua notifica, si procederà alla riscossione coattiva effettuata ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
3. Non si procede con l'emissione dell'accertamento e della riscossione coattiva se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore a euro 12,00.

Art. 13 Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente in presenza di particolari situazioni di obiettiva difficoltà economica, può concedere la rateizzazione del pagamento delle somme dovute risultanti dagli avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili. Se l'importo complessivo dovuto dal contribuente è superiore ad € 10.000,00 il

riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.


2. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione è adottato con deliberazione di Giunta Comunale.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà economica.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
 - l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - l'importo non potrà più essere rateizzato.

Art. 14 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica quanto previsto dalle norme che regolano la materia ivi disciplinata.

Art. 15 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2012.



Comune di Ornavasso

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (VB)

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Antonio LONGO DORNI

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Bruno VENIANI

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Claudio LAVARINI

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Dott. Bruno VENIANI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal _____.

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Bruno VENIANI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____.

- Per decorso del termine di 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3 (modifiche al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione).

Ornavasso, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale

Ornavasso li - 9 LUG 2012



IL SEGRETARIO
Dott. Bruno VENIANI